

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^aSEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPI/PADOVA DEL 31.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 41 del 3.12.2013)

La C.G.F., assorbiti i profili di rito eccepiti dalla controparte, respinge, siccome infondato, il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Mauricio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 1 giornata effettiva di gara unitamente all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S.;**

- **AMMENDA DI € 7.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SIG. DAVIDE BALLARDINI SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 109 del 20.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 24 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete